



COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DEL BONUS BEBE'
PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO**

APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012
AFFISSO all'albo pretorio dal 13/11/2012 al 14/12/2012

Il Segretario Comunale
F.to dott. Luca Stabile

Il Sindaco
F.to Diego Navarria

- **Art. 1 – Finalità**

- Il presente Regolamento disciplina, in attuazione alla politica dell'Amministrazione Comunale di Carlino, che considera la famiglia come soggetto centrale in grado di assumersi la responsabilità primaria dei compiti di cura e di soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri, i requisiti e le modalità di accesso, l'entità, anche in ragione del numero di figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto dei contributi a tantum denominati "Bonus bebè", correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2012.

- **Art. 2 – Definizioni**

- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 1. nucleo familiare: il nucleo come definito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, N. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
 2. primo figlio: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo, nel cui nucleo familiare di appartenenza non risultino presenti, alla data della sua nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
 3. figlio successivo al primo: il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legittimato o adottivo, nato o adottato successivamente al primo figlio;
 4. figli gemelli: i figli legittimi, naturali riconosciuti o legittimati, qualora la nascita sia avvenuta con le modalità del parto gemellare, o i figli adottivi, anche se non fratelli, qualora siano stati adottati contemporaneamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetti nel cui nucleo familiare di appartenenza risultino o meno presente, alla data della nascita o adozione, altri fratelli o sorelle;
 5. adozione: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

- **Art. 3 - Soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda**

1. I soggetti beneficiari legittimati a presentare la domanda di assegno possono essere:
 - a. nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori;
 - b. nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive;
 - c. nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
 - d. nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda.
3. La domanda può essere presentata da un solo genitore.

- **Art. 4 - Requisiti**

1. Il bonus è concesso ed erogato al genitore beneficiario che ha presentato la domanda in occasione della nascita di un figlio o dell'adozione di un minore, avvenuta a partire dal 1° gennaio 2012.
2. Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare deve soddisfare, alla data di nascita del figlio o di adozione, una delle seguenti condizioni:
3. Essere residente, da almeno cinque anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale.
4. Il genitore, per la cui nascita o adozione si richiede il bonus, devono in ogni caso essere residenti da almeno mesi sei (sei) nel territorio del Comune di Carlino al momento della presentazione della domanda di assegno.
5. La residenza e la fissa dimora dovranno essere mantenute nel territorio del comune di Carlino per almeno 1 (uno) anno dalla nascita o adozione del figlio).

- **Art. 5 - Limiti di reddito**

1. Il reddito del nucleo familiare di cui fa parte il minore, per la cui nascita o adozione è richiesto il bonus, è valutato con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo N. 109/1998.
2. L'ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore ad €. 30.000,00 (trentamila).
3. L'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno.

- **Art. 6 - Importo del bonus**

- Nel caso di nascita o adozione di un figlio successivo al primo per l'anno 2012 è concesso un bonus 500,00 (cinquecento), per gli anni successivi il bonus sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale;

- **Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

1. Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli uffici comunali e pubblicati nel sito internet del Comune. Le domande debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative ed essere presentate esclusivamente agli uffici comunali nei giorni di ricevimento al pubblico.
2. La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla nascita o di adozione del figlio per il quale è richiesto il bonus, salvo quanto previsto dall'articolo 9.
3. Nel caso di adozione il termine perentorio di cui al comma 2 decorre dalla data del provvedimento di adozione.
4. La domanda è accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) che attesti gli stati e le qualità personali possedute dai richiedenti, ai sensi dell'articolo 3, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e da un'attestazione

ISEE del nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione, da cui risulti il rispetto dei limiti di reddito indicati dall'articolo 5.

5.

- **Art. 8 – Cumulabilità**

- Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno.

- **Art. 9 - Disposizioni transitorie**

- Per le nascite ed adozioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2012 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di bonus deve essere presentata nel termine perentorio del 31 marzo 2013.

- **Art. 10 – Verifiche**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR N. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata mediante confronto tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici e, pertanto, verrà escluso.

- **Art. 11 - Clausola di salvaguardia**

- L'Amministrazione Comunale verificherà costantemente le risorse finanziarie impegnate con le disponibilità di Bilancio. Nel caso di esaurimento delle stesse, non si darà corso all'accoglimento delle domande, dando comunque precedenza in base al numero di protocollo.

- **Art. 12 - Entrata in vigore**

- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.